

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

DM 20 marzo 2015 - Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento elimina i seguenti oneri**

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 1

- Comunicazione
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il requisito di agricoltore in attività, anche per la richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, non deve essere documentato dal richiedente gli aiuti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento.

2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 8

- Comunicazione
- **Domanda**
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, successivamente all'approvazione della norma da parte della Commissione europea non dovranno presentare la domanda di aiuto risultando sufficiente per beneficiare del supporto la validazione del fascicolo.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce i seguenti oneri**

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 1

- Comunicazione
- Domanda
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 2

- Comunicazione

- **Domanda**
- **Documentazione**
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Nelle ipotesi di clausole contrattuali che regolano i rapporti tra le parti per l'assegnazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, la disciplina prevista all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è integrata stabilendo in modo puntuale i soggetti abilitati a presentare la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto. Inoltre in caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto presentata dal cessionario deve essere corredata da apposita autorizzazione da parte del cedente. Tale disciplina è applicata anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.

3. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 4 comma 6

- **Comunicazione**
- **Domanda**
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'allevatore per beneficia degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20 e 21 e 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 deve individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all'Organismo pagatore competente.

4. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 5 comma 1

- Comunicazione
- Domanda
- Documentazione
- **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le organizzazioni di produttori, sono tenute ad informatizzare le informazioni contenute nei contratti di cui all'articolo 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 9 commi 2, 3 e 4

- **Comunicazione**
- Domanda
- Documentazione
- Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

I proprietari di terreni agricoli, che ricevono dagli Organismi pagatori la notizia che, per tali terreni, un soggetto terzo ha presentato domanda di aiuti a superficie, possono comunicare la propria opposizione.